

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemiladodici addì..... del mese di....., presso la sede del Comune di Vicolungo

TRA

- Il Comune di Vicolungo (NO), con sede in Vicolungo (NO) in Piazza Mazzini n. 2 (C.F. 00437100035), rappresentato dalla sig.ra VICENZI geom. Marzia (c.f. VCNMRZ69A47F952D), nata a Novara (NO) il 07.01.1969, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vicolungo ed in esecuzione della deliberazione di C.C. n....., dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Casalvolone (NO), con sede in Casalvolone (NO) in (C.F.), rappresentato da..... (c.f.), nato a il, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Casalvolone ed in esecuzione della deliberazione di C.C. n....., dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Landiona (NO), con sede in Landiona(NO) in (C.F.), rappresentato da..... (c.f.), nato a il, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Landiona ed in esecuzione della deliberazione di C.C. n....., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'articolo 14, commi 28-31, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., obbliga i piccoli Comuni a gestire in forma associata, attraverso convenzione o unione di Comuni, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 16 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 (coordinato con il D.L. 216/11 convertito in L. 14/12 in materia di milleproroghe) ha modificato sensibilmente la norma sopra ricordata e introdotto nuove disposizioni per gli enti di minore dimensione, prevedendo, fra l'altro, che:

1. per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti sia prevista una speciale e ancor più gravosa disciplina in materia di gestioni associate obbligatorie, riguardante tutte le funzioni e i servizi, svolte dai predetti Enti;

2. i predetti enti con popolazione fino a 1.000 abitanti possono derogare all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 16 D.L. 138/11 (Unioni), purchè alla data del 30.09.2012 esercitino attraverso convenzione tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici (Art. 16, comma 16 D.L. 138/11);

3. i Comuni fino a 1.000 abitanti, che svolgono le funzioni tramite convenzione, entro il 15 ottobre 2012, trasmettono al Ministero dell'Interno attestazioni comprovanti il raggiungimento di una efficiente gestione nell'esercizio funzionale;

4. il Ministro dell'Interno, entro il 30 novembre 2012, dopo aver valutato le attestazioni trasmesse dai Comuni, emana un decreto contenente l'elenco dei Comuni obbligati a costituire l'Unione di cui al comma 1 art. 16 D.L. 138/11 e di quelli esentati;

5. il D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 (cd. Spending review), in particolare l'art. 19, che ha introdotto ulteriori novità sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Considerato che:

- i Comuni di Vicolungo, Casalvolone e Landiona sono risolti nel perseguire livelli di efficienza sempre più elevati per quanto riguarda sia l'erogazione dei servizi resi alla comunità sia l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, anche attraverso il ricorso a forme di gestione associata;

- le Amministrazioni di cui sopra si sono attivate per ricercare accordi politici con i Comuni appartenenti al medesimo contesto socio-territoriale onde addivenire a nuove e più stringenti forme di gestione associata dei servizi e delle funzioni di competenza e anche per adempiere doverosamente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata in tema di gestione associata obbligatoria;

- il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte per i cittadini ed gli amministratori;

- la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, rappresenta la modalità più snella ed agevole da definire, anche in riferimento alle peculiarità dello svolgimento in modo coordinato del servizio di polizia locale;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Vicolungo, Casalvolone e Landiona costituiscono un ufficio unico intercomunale per la gestione in convenzione del servizio di polizia locale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
2. La gestione convenzionata anzidetta assume la denominazione di SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE.
3. L'attività del Servizio convenzionato comprende l'espletamento di tutte le funzioni e compiti conferiti dalla legge e dai regolamenti ai Comuni in materia di Polizia Locale: Amministrativa, Urbana, Rurale, Giudiziaria, Veterinaria, Igienico-sanitaria, Cimiteriale ecc.; di Vigilanza e controllo del territorio e nelle materie di competenza del Codice della Strada (D .L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.) e delle ulteriori competenze attribuite per legge, con espressa esclusione: delle funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza di competenza dei singoli Sindaci in esecuzione all'art. 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e ss.mm.ii., ed in genere delle ulteriori competenze proprie del Sindaco in materia di Polizia Giudiziaria, di Autorità Sanitaria Locale e Veterinaria, di Polizia Mortuaria, di Organo di Protezione Civile, oltre al potere di ordinanza quale Ufficiale di Governo.

Art. 2 Comune capofila

1. La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Vicolungo al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capofila.

Articolo 3

Contenuto della convenzione

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

2. A tali fini l'ufficio associato provvede ad assicurare, sul territorio dei Comuni, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, tenendo conto delle esigenze di servizio nonché dell'articolazione dell'orario e della sua ripartizione tra i comuni convenzionati, di cui al successivo art. 5;

3. L'ufficio associato provvede anche, con personale dedicato, alle attività amministrative di supporto e direttamente connesse al servizio;

4. I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale. A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:
 - allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
 - alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada;
 - allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
 - allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
5. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti;
6. I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia sono introitati dal Comune competente, con le modalità di legge nonché quelle regolamentari in vigore presso l'Ente di appartenenza.

Articolo 4

Obblighi degli enti e organizzazione del servizio

1. In sede di avvio della gestione associata, la dotazione organica è quella costituita dal personale di ruolo a tempo indeterminato e/o determinato, o comunque in servizio, in ogni singolo Comune aderente alla presente convenzione, che sarà effettivamente destinato allo svolgimento delle attività di Polizia Locale.
2. I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e secondo il seguente quadro organico, attualmente in essere:
 - Comune di Vicolungo: n. 2 addetti, di cui un istruttore direttivo (cat. D) e un istruttore (cat. C), entrambi con funzioni anche di messo notificatore;
 - Comune di Casalvolone: n. 0 addetti;
 - Comune di Landiona: n. 0 addetti.
3. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione del servizio, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza permanente dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di legge dai singoli Comuni.
4. Avuto riguardo alle disposizioni di legge che limitano i margini di manovra degli Enti Locali in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed a quelle che ne determinano le modalità, i Comuni aderenti alla presente convenzione si attivano per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e/o determinato, sia a fronte della cessazione dal servizio dei dipendenti adibiti allo svolgimento delle attività di Polizia Locale per la sostituzione del personale cessato, sia per l'integrazione della suddetta dotazione organica.
5. Il personale presterà servizio sul territorio dei comuni convenzionati, secondo la ripartizione di cui al successivo articolo 5, ferme restando le esigenze di servizio e le specifiche necessità operative, secondo le direttive definite dal Sindaco del Comune Capo Convenzione in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati, anche in sede di consultazione (art. 7).
6. Il rapporto organico del personale rimane in capo al Comune di Vicolungo, mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti dei due Comuni, in quanto con la presente Convenzione non si costituisce un nuovo Ente ma si disciplina un rapporto di natura convenzionale.
7. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei

Comuni convenzionati. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione;

8. Al Responsabile del servizio sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione del servizio;
9. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere al coordinamento ed alla uniformità dei criteri adottati, onde evitare disparità di trattamento;
10. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Vicolungo, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite proprio personale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato;

Articolo 5

Aspetti finanziari della gestione

1. I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed oneri (ivi compresi gli oneri sociali e i contributi previsti dal vigente C.C.N.L. - EE.LL.). sono altresì comprese nel riparto le spese riferite alla partecipazione dei dipendenti a convegni, giornate di studio, seminari, comunque attinenti all'attività professionale dei medesimi, che verranno autorizzate e liquidate dal Comune di Vicolungo, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti tra i Comuni:

- per il..... % a carico del Comune di Vicolungo – capofila;
- per il% a carico del Comune di Casalvolone;
- per il restante% a carico del Comune di Landiona.

2. Le retribuzioni saranno corrisposte dal Comune capofila, che predisporrà nella parte passiva del proprio bilancio annuale gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio la previsione delle somme che si presume di riscuotere. I Comuni convenzionati dovranno provvedere mensilmente al versamento della quota di loro competenza.

3. Compete al Comune di Vicolungo, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

4. Oltre alle spese per la retribuzione del personale dipendente, nonché le altre spese di cui al comma 1, solo a titolo esemplificativo, le spese necessarie per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale sono di seguito sommariamente elencate:

- spese per carburanti;
- spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli;
- spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature in dotazione;
- canoni per collegamenti ponte-radio e telematici con la MCTC e l'ACI;
- abbonamenti telefonici fissi e mobili, adibiti per il personale addetto al servizio di polizia locale;
- spese per l'hardware e software;
- spese per l'accertamento, la notifica e la riscossione delle sanzioni amministrative ivi comprese la formazione e riscossione dei ruoli;
- spese per le divise ed altre dotazioni individuali del personale.

5. Sono esclusi dal riparto gli emolumenti che ogni Comune, nell'esercizio autonomo dell'attività di servizio dell'Ufficio di Polizia Locale, possa erogare a titolo diverso, come indennità di missione, lavoro straordinario ove spettante, o altri compensi consentiti dalla legge.

6. Le entrate derivanti dall'attività sanzionatoria sono in ogni caso attribuite ai Comuni in cui la sanzione viene elevata. A tal fine spetterà al Responsabile del Servizio di Polizia locale convenzionato adottare le opportune modalità operative atte a garantire tale risultato.

Art. 6

Beni strumentali

1. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Allo stesso Comune capofila sono affidati in comodato d'uso tutti i mezzi, veicoli, arredi, ecc., destinati al servizio e di proprietà dei Comuni convenzionati.

2. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Vicolungo ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

3. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i Comuni associati.

4. In caso di scioglimento della convenzione, le attrezzature acquistate in comune, saranno suddivise, previo accordo tra gli associati.

Articolo 7

Forme di consultazione e conferenza dei Sindaci

1. I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di servizi permanente dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, presieduta dal Sindaco di Vicolungo;

2. La conferenza si riunirà informalmente in sedute ordinarie mensili; il presidente di turno può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.

3. Sarà compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del responsabile dell'ufficio stesso.

4. La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno due volte all'anno, l'andamento dell'ufficio.

5. Nell'ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

6. Alla Conferenza permanente dei Sindaci potranno far capo anche gli altri servizi e funzioni che i Comuni eventualmente gestiscano o gestiranno in forma associata tra loro.

Articolo 8

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 9

Ausilio del Segretario comunale

1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Articolo 10

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita in tre anni, con decorrenza dal.....

2. Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia entro il trentesimo giorno precedente il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice concorde deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, previa Conferenza dei Sindaci interessati, nella quale sarà stabilito il nuovo termine.

3. La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- recesso unilaterale, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso, agli altri comuni interessati, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, trasmessa dal Sindaco del Comune recedente a mezzo raccomandata a.r.. Nei casi di recesso unilaterale, i Sindaci dei Comuni rimasti possono mantenere in essere la Convenzione e, in tal caso, le quote di spesa spettanti al Comune recedente vengono ripartite sugli altri Comuni in modo proporzionale alle quote stabilite con la presente Convenzione.

Art. 11

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti firmatari, con adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile, alle leggi in materia di Polizia Municipale, alla normativa vigente ed alle norme Statutarie e regolamentari dei Comuni firmatari.

Articolo 12

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In mancanza di accordo, il foro competente è quello di Novara.

Art. 13

Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Articolo 14

Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Vicolungo

Il Sindaco del Comune di Casalborgone

Il Sindaco del Comune di Landiona